

Sentenza della Cassazione amplia le modalità delle ispezioni in azienda

Verifiche senza assistenza

Validi i controlli se il professionista non partecipa

DI DEBORA ALBERICI

In azienda sono valide le verifiche della guardia di finanza anche se il contribuente non è stato avvisato della facoltà di farsi assistere, in questa prima fase, dal professionista di fiducia.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 15397 dell'11 giugno 2008, ha respinto il ricorso di una ristoratrice che si era vista piombare all'improvviso le fiamme gialle nel locale che le avevano chiesto la documentazione contabile senza avvertirla della sua facoltà di essere assistita, durante la verifica, dal commercialista. Poi, però, la polizia tributaria aveva contattato il professionista per completare gli accertamenti su alcuni documenti fiscali.

Sulla base di tali accertamenti l'ufficio aveva emesso degli avvisi rettifica Iva, Irpef e Ilor. La contribuente li aveva impugnato puntando il dito, oltretutto sul metodo induttivo usato (il tovagliometro) anche sul fatto

che il suo diritto di difesa non era stato rispettato. I giudici di merito, però, le avevano dato torto. Così lei ha fatto ricorso in Cassazione, senza successo. Nel primo motivo presentato dalla contribuente si legge che la commissione tributaria regionale avrebbe disapplicato lo statuto del contribuente. In particolare, secondo la ristoratrice, «la sentenza va cassata per omesso avviso del contribuente circa la possibilità di farsi assistere da professionista di sua fiducia». Infatti l'articolo 12 dello statuto prevede che «quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa innanzi agli organi della polizia tributaria».

La tesi non ha convinto il Collegio di legittimità secondo cui è sufficiente che gli agenti abbiano contattato il commercialista in un secondo momento. Infatti, si legge in sentenza, «è di tutta evidenza che la semplice

richiesta di documenti è un'attività prodromica alla verifica propriamente detta e che il professionista di fiducia, contattato dagli agenti, sia stato posto in grado di comprendere che una verifica, in senso proprio, stesse per iniziare». Pertanto, i controlli sono legittimi anche se il contribuente non viene avvisato della possibilità di avvalersi dell'assistenza da parte del proprio professionista.

Ma non è tutto. Il ricorso della contribuente, infatti, è stato anche bocciato sul fronte dell'accertamento induttivo. Il tovagliometro (con il quale si è fatto un conteggio sui coperti del ristorante), ha ribadito la Corte di cassazione, è sempre un sistema valido nel settore della ristorazione. Quindi, anche sotto questo profilo, è arrivata la sconfitta per la contribuente. Ora, pertanto, la signora dovrà pagare le maggiori imposte accertate attraverso gli avvisi di rettifica Iva, Irpef e Ilor.

— riproduzione riservata — ■